



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Indice

Corte costituzionale

1. [Corte cost., 14 febbraio 2020 n. 22](#), in tema di conflitto intersoggettivo tra poteri dello Stato, evidenzia che non spetta allo Stato, e, per esso, al giudice amministrativo, annullare il verbale attestante la composizione di una commissione consiliare permanente del Consiglio regionale;
2. [Corte cost., 7 febbraio 2020, n. 13](#), dichiara inammissibile la q.l.c. sollevata dal Consiglio di Stato, sez. I, parere sospensivo 22 gennaio 2018, n. 199, in ordine alla disciplina della Regione Lombardia che ha previsto delle deroghe alla disciplina ex d.m. n. 1444 del 1968 sulle distanze tra costruzioni;
3. [Corte cost., 5 febbraio 2020, n. 12](#), dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della c.d. legge Pinto (Legge 24 marzo 2001, n. 89), nella parte in cui, secondo l'interpretazione consolidata in termini di diritto vivente, riconosce il diritto ad equo indennizzo per eccessiva durata del processo con riferimento alle sole procedure fallimentari e non anche a quelle di liquidazione coatta amministrativa.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

4. [Cons. Stato, sez. IV, 6 febbraio 2020, n. 935](#), in tema di individuazione del giusto trattamento economico spettante al personale italiano, militare o delle forze di polizia, che prenda parte a missioni internazionali originanti da una decisione dell'Unione europea; in particolare si analizza il rapporto fra la corresponsione della indennità di missione (di cui all' art. 1 r.d. n. 941 del 1926) erogata dallo Stato italiano e la *daily allowance* erogata direttamente dall'Unione europea;

5. [Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2020, n. 679](#), rimette nuovamente alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la sanatoria degli accordi riguardanti le fonti rinnovabili;

Normativa

6. [UFFICIO STAMPA DELLA CORTE COSTITUZIONALE Comunicato del 12 febbraio 2020](#) - Illegittima l'applicazione retroattiva della legge "Spazzacorrotti";
7. [DECRETO LEGISLATIVO 6 FEBBRAIO 2020, N. 4](#) - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile». (GU Serie Generale n. 35 del 12-02-2020);
Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/2020.

Corte costituzionale

(1)

La Corte costituzionale - pronunciandosi su ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Puglia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di ottenere l'annullamento della sentenza del 21 febbraio 2019, n. 260, emanata dal T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, sezione I, con cui è stato annullato il verbale n. 63 del 22 ottobre 2018 della VII commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Puglia - ha evidenziato che non spetta allo Stato, e, per esso, al giudice amministrativo, annullare il verbale attestante la composizione di una commissione consiliare permanente del Consiglio regionale.

[Corte costituzionale, sentenza 14 febbraio 2020 n. 22 - Pres. Cartabia, Red. Zanon](#)

La Corte costituzionale ha evidenziato che il ricorso per conflitto di attribuzioni è fondato con riferimento agli artt. 114, secondo comma, 117 e 121, secondo comma, Cost., in quanto, in base a tali disposizioni costituzionali, non spetta allo Stato, e, per esso, al giudice amministrativo,

annullare il verbale attestante la composizione di una commissione consiliare permanente del Consiglio regionale.

Ha ricordato la Corte che ricorre nella giurisprudenza costituzionale, già in alcune pronunce risalenti (*ex multis*, sentenze n. 110 del 1970 e n. 66 del 1964), l'affermazione secondo cui le attribuzioni dei Consigli regionali, pur non esprimendosi a livello di sovranità, sono manifestazione «di autonomie costituzionalmente garantite» (da ultimo ordinanza n. 15 del 2019; in tal senso, *ex plurimis*, sentenze n. 279 del 2008, n. 365 e n. 301 del 2007). Conseguentemente, «i Consigli regionali godono [...] in base a norme costituzionali, di talune prerogative analoghe a quelle tradizionalmente riconosciute al Parlamento», anche se, «al di fuori di queste espresse previsioni, non possono essere assimilati ad esso» (ordinanza n. 15 del 2019; sentenza n. 39 del 2014).

Come già evidenziato nella sentenza n. 43 del 2019, la giurisprudenza costituzionale ha pacificamente riconosciuto ai Consigli regionali, al pari che ai due rami del Parlamento, la funzione di autorganizzazione interna, qualificandola, accanto alla funzione legislativa e a quelle di indirizzo politico e di controllo, come parte del «nucleo essenziale comune e caratterizzante delle funzioni degli organi “rappresentativi”».

Nel caso che ha dato origine al presente conflitto, non si è di fronte a un atto amministrativo, da adottarsi nel rispetto di parametri legali “esterni”, ma all'interpretazione e all'applicazione di un criterio (appunto la composizione delle commissioni in proporzione, per quanto possibile, alla forza numerica dei gruppi consiliari) stabilito dallo stesso regolamento interno del Consiglio regionale, criterio esso stesso espressivo, in questa forma, di discrezionalità politica. Si tratta perciò di una decisione strettamente collegata alla potestà di autorganizzazione del Consiglio, «con carattere di essenzialità e diretta incidenza, tale che, in sua mancanza, l'attività del Consiglio [...] sarebbe menomata o ne sarebbe significativamente incisa» (sentenza n. 43 del 2019).

L'annullamento del verbale attestante la composizione della commissione consiliare, nonché il ricorso, da parte della stessa sentenza impugnata, a un

“potere conformativo” particolarmente penetrante – che sviluppa calcoli e indica addirittura soluzioni numeriche precise, in vista di una particolare applicazione del criterio proporzionale – incidono sulla composizione della commissione consiliare in questione, e persino sullo stesso equilibrio, in quella commissione, tra forze politiche di maggioranza e di opposizione, visto che all’esito della soluzione predisposta in sentenza la commissione finirebbe per essere composta paritariamente, almeno secondo quanto asserito dalla Regione ricorrente, da consiglieri di maggioranza e di opposizione. Il nucleo essenziale della potestà di autorganizzazione consiliare costituzionalmente garantita, tuttavia, risiede proprio nella facoltà di decidere, sia in ordine alle modalità del riparto proporzionale dei consiglieri nelle commissioni, sia in relazione al necessario rispetto, in esse, del corretto rapporto numerico tra maggioranza e opposizione.

Secondo la Corte, quindi, da un lato, la scelta in ordine alla composizione di una commissione consiliare è diretta espressione della potestà di autorganizzazione spettante al Consiglio regionale, dall’altro tale potestà finisce per essere assorbita tra le garanzie che assistono lo svolgimento della funzione legislativa regionale, cui le commissioni consiliari permanenti contribuiscono in modo determinante: di talché ogni sindacato esterno sulle decisioni relative alla composizione di tali commissioni è svolto in difetto assoluto di giurisdizione, determinando una lesione delle attribuzioni costituzionali previste dagli artt. 114, secondo comma, 117 e 121, secondo comma, Cost.

Ne consegue, pertanto, che, in accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione presentato dalla Regione Puglia nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi degli artt. 114, secondo comma, 117, 121, secondo comma, Cost., non spettava pertanto allo Stato, e per esso al TAR Puglia, sede di Bari, sezione prima, emanare la sentenza 21 febbraio 2019, n. 260, che va di conseguenza annullata.

La Corte ha dichiarato inammissibile la q.l.c. sollevata dal Consiglio di Stato, sez. I, parere del 22 gennaio 2018, n. 199, in ordine alla disciplina della Regione Lombardia che ha previsto delle deroghe alla disciplina ex d.m. n. 1444 del 1968 sulle distanze tra costruzioni.

[Corte costituzionale, sentenza 7 febbraio 2020, n. 13 – Pres. Cartabia, Red. Sciarra.](#)

La Corte si pronuncia su una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato con parere vincolante su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che oggi, dopo le innovazioni apportate dall'art. 69, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile), si attegga come «un rimedio giustiziale, che è sostanzialmente assimilabile ad un “giudizio”, quantomeno ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953» (sentenza n. 73 del 2014, punto 2. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 133 del 2016, punto 3.4.1. del Considerato in diritto).

La Corte ha evidenziato che il rimettente ha correttamente ricostruito in maniera circostanziata la giurisprudenza costituzionale che, sin dalla sentenza n. 232 del 2005, ha ricondotto la disciplina delle distanze alla materia «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, e ha riconosciuto il potere delle Regioni, titolari della competenza concorrente nella materia «governo del territorio», di dettare discipline derogatorie in strumenti urbanistici funzionali a un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio (fra le molte, sentenze n. 50 e n. 41 del 2017, n. 231, n. 185 e n. 178 del 2016).

La Corte, tuttavia, rilevando la mancata prova del requisito della rilevanza della questione, ha dichiarato:

“inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 1-bis, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del

territorio), sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe."

Si segnala che la presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

(3)

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della c.d. legge Pinto (Legge 24 marzo 2001, n. 89), nella parte in cui, secondo l'interpretazione consolidatasi in termini di diritto vivente, riconosce il diritto ad equo indennizzo per eccessiva durata del processo con riferimento alle sole procedure fallimentari e non anche a quelle di liquidazione coatta amministrativa.

[Corte costituzionale, sentenza 5 febbraio 2020, n. 12 – Pres. Carosi, Red. Morelli.](#)

La Corte:

"dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1-bis commi 1 e 2, e 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bologna, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe."

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "In evidenza" della Home page del sito istituzionale.

(4)

La IV Sezione si pronuncia, anche alla luce della disciplina a regime sancita dalla legge generale di settore n. 145 del 2016, la questione della individuazione del giusto trattamento economico spettante al personale italiano, militare o delle forze di polizia, che prenda parte a missioni internazionali originanti da una decisione dell'Unione europea; in particolare si analizza il rapporto fra la corresponsione della indennità di missione (di cui all' art. 1 r.d. n. 941 del 1926) erogata dallo Stato italiano e la *daily allowance* erogata direttamente dall'Unione europea.

[Consiglio di Stato, sezione IV, 6 febbraio 2020, n. 935 – Pres. Poli, Est. Lamberti](#)

La Sezione ha precisato che il contenuto dell'indennità prevista dal r.d. n. 941 è quello specificato dall'art. 39-*viciesseme*l, comma 39, del d.l. n. 273 del 2005, convertito con l. n. 51 del 2006. Tale disposizione, come reso evidente dal relativo testo e come riconosciuto da consolidata giurisprudenza, ha carattere interpretativo, in quanto volta non a novellare l'istituto dell'indennità di missione, bensì a specificarne carattere e finalità: la disposizione, pertanto, si applica anche a vicende anteriori al 2005 (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 30 luglio 2019, n. 5368; Sez. V, 18 luglio 2017, nn. 3531, 3533, 3534, 3535, 3536 e 3537).

Precisa la Sezione che l'articolo in commento ascrive chiaramente all'indennità in parola un carattere omnicomprensivo: non diversa esegesi, invero, può conseguire all'unitaria considerazione dell'ampia panoplia di difficoltà, di disagi e oneri ivi enucleata ("compensare disagi e rischi collegati

all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario”), che la percezione del trattamento indennitario è volta a compensare per equivalente monetario (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 30 luglio 2019, n. 5368; Sez. IV, 28 novembre 2018, n. 6734; Sez. IV, 13 novembre 2018, n. 6387).

Siffatto carattere *ex lege* omnicomprensivo osta *naturaliter* alla contestuale percezione di un'altra voce indennitaria, da cui deriverebbe una sostanziale locupletazione dell'interessato, che verrebbe ad essere indennizzato due volte per la medesima tipologia di disagi (quelli che si incontrano nella prestazione dell'attività lavorativa all'estero).

Questa conclusione di carattere logico-sistematico trova, peraltro, un preciso aggancio testuale: invero, tutte le disposizioni normative succedutesi dal 2008 sino all'attuale riforma di settore (art. 4 d.l. n. 8 del 2008 convertito con l. n. 45 del 2008; art. 3 l. n. 108 del 2009; art. 5 l. n. 145 del 2016 che, per l'appunto, reca la nuova disciplina organica della partecipazione dell'Italia a missioni all'estero) stabiliscono che, dall'ammontare dell'indennità de qua, debbano detrarsi “eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali”.

La locuzione “allo stesso titolo” fa, con ogni ragionevolezza, riferimento al fatto oggettivo della prestazione del lavoro all'estero (ovvero, altrimenti detto, all'invio in missione prolungata all'estero), quale fattore temporaneamente novativo delle concrete modalità di esplicazione del rapporto di impiego (o, comunque, di servizio) da cui conseguono, in capo al lavoratore, tutta una serie di difficoltà, disagi e spese.

Del resto, in termini tecnico-giuridici il “titolo” per cui si percepisce l'indennità di missione è, appunto, l'invio in missione, inteso quale fatto storico che fonda il diritto all'erogazione del trattamento suppletivo.

La Sezione ha, pertanto, concluso, evidenziando che non può essere cumulata l'indennità giornaliera nazionale con l'indennità per *diem* europea pena l'ingiusta duplicazione dello stesso beneficio economico.

(5)

La V Sezione rimette nuovamente alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale relativa alla sanatoria degli accordi riguardanti le fonti rinnovabili.

[Consiglio di Stato, sezione V, ordinanza 27 gennaio 2020, n. 679 – Pres. Caringella, Est. Rotondano.](#)

La Sezione rimette nuovamente alla Corte costituzionale la questione concernente la sanatoria, prevista per legge (art. 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018), degli accordi sulle compensazioni patrimoniali, funzionali alla realizzazione di impianti di produzione di energia c.d. rinnovabile, che siano stati sottoscritti (tra gli operatori del settore e gli Enti locali) prima del 3 ottobre 2010.

Si segnala che la presente ordinanza è stata oggetto della News dell'Ufficio studi, massimario e formazione n. 17 del 7 febbraio 2020

Normativa ed altre novità di interesse

(6)

[UFFICIO STAMPA DELLA CORTE COSTITUZIONALE Comunicato del 12 febbraio 2020](#) – Illegittima l'applicazione retroattiva della legge "Spazzacorrotti".

(7)

DECRETO LEGISLATIVO 6 FEBBRAIO 2020, N. 4 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile». (GU Serie Generale n. 35 del 12-02-2020).
Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/2020.